



**Comune della Spezia**  
**Settore Programmazione Territoriale**  
**Ufficio Sistema Informativo Territoriale – Topografico ed**  
**Ecografico**

# **REGOLAMENTO TOPONOMASTICO**

**DENOMINAZIONE DI AREE DI CIRCOLAZIONE,  
SPAZI ED IMPIANTI PUBBLICI**

**ANAGRAFE COMUNALE DEGLI IMMOBILI  
NUMERAZIONE CIVICA**



**APPROVATO**  
**CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17 DEL 13.03.2012**

## SOMMARIO

TITOLO I - Disposizioni generali .....	4
Articolo 1 - Principi generali.....	4
Articolo 2 - Argomenti disciplinati .....	4
Articolo 3 - Organi ed uffici competenti in materia.....	4
Articolo 5 - Anagrafe Comunale degli Immobili e dati toponomastici .....	5
Articolo 6 - Definizioni .....	5
TITOLO II - Toponomastica .....	6
CAPO I - Organismi .....	6
Articolo 7 - Competenze dell'Ufficio SIT – Topografico ed Ecografico.....	6
CAPO II - Commissione Consultiva per la Toponomastica.....	7
Articolo 8 – Ordinamento della Commissione Consultiva per la Toponomastica .....	7
Articolo 9 – Composizione della Commissione Consultiva per la Toponomastica .....	7
Articolo 10 - Attività della Commissione Consultiva per la Toponomastica .....	8
CAPO III – Criteri per denominazione di spazi aperti alla viabilità .....	8
Articolo 11 - Aree di circolazione criteri per la denominazione .....	8
Articolo 12 - Obblighi per gli Uffici Comunali .....	9
Articolo 13 - Tutela della storia toponomastica e cambio denominazione .....	9
CAPO IV – Richieste e procedure per la denominazione.....	10
Articolo 14 - Soggetti titolati alle richieste .....	10
Articolo 15 - Procedura per le proposte di denominazione .....	10
Articolo 16 - Procedura per la denominazione delle aree .....	10
Articolo 17 - Apposizione delle targhe toponomastiche .....	11
Articolo 18 - Abbreviazioni e informazioni riportate sulla targa .....	11
Articolo 19 - Posizionamento .....	12
Articolo 20 - Procedura per le proposte di lapidi e monumenti .....	12
Articolo 21 - Iter di approvazione .....	12
CAPO V – Modalità operative per l'integrazione ACI - anagrafe - tributi .....	13
Articolo 22 - Scambio di informazioni all'interno dell'Ente e modalità di trasmissione delle comunicazioni.....	13
Articolo 23 - Banche dati e anomalie della toponomastica cittadina .....	13
Articolo 24 - Coordinamento Anagrafe – Tributi – Anagrafe Comunale degli Immobili .....	13
TITOLO III - Numerazione civica.....	14
CAPO I – Numerazione civica.....	14
Articolo 25 - Criteri di numerazione civica esterna.....	14
Articolo 26 - Modalità di attribuzione della numerazione civica esterna .....	14
Articolo 27 - Numerazione civica di aree non denominate .....	15
Articolo 28 - Numerazione civica, procedimenti per la richiesta .....	15
Articolo 29 - Modalità di aggiornamento, previsione accessi futuri.....	16
Articolo 30 - Apposizione numero civico esterno.....	16
Articolo 31 - Rilievi e rettifica delle anomalie .....	16
Articolo 32 - Numerazione interna ai fabbricati.....	17
Articolo 33 - Caratteristiche della targhetta .....	17
Articolo 34 - Modalità di assegnazione numerazione civica interna .....	17
Articolo 35 - Apposizione numero civico interno .....	18
Articolo 36 - Obblighi dei proprietari e/o amministratori .....	19

Articolo 37 - Conservazione dello storico della numerazione civica interna ed esterna .....	20
Articolo 38 - Costituzione anagrafica Amministratori .....	20
Articolo 39 – Manuale Operativo e modulistica.....	20
Articolo 40 - Diritti di Istruttoria .....	20
CAPO II – Sanzioni e vigilanza .....	21
Articolo 41 - Sanzioni .....	21
Articolo 42 - Vigilanza .....	21
Articolo 43 - Segnalazione delle violazioni .....	21
CAPO III - Revisioni .....	21
Articolo 44 - Revisioni ordinarie.....	21
Articolo 45 - Revisioni straordinarie .....	21

## **TITOLO I - Disposizioni generali**

### **Articolo 1 - Principi generali**

1. E' compito esclusivo del Comune l'attribuzione della numerazione civica e della toponomastica.
2. I provvedimenti concernenti la gestione della toponomastica trattati in questo regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, sono disciplinati a livello nazionale sia in modo diretto che indiretto. Direttamente da normative in materia di anagrafe, statistica, tutela dei beni culturali e ambientali (oltre a quelle di tutela dei vecchi nomi strada) e dal codice della strada. Indirettamente da norme in materia di edilizia ed ordinamento degli enti locali. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla legislazione in materia
3. Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni ed integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia che permettono la immediata applicazione senza dar luogo ad atti di recepimento.
4. Lo sviluppo e l'uso di sistemi informatici per la gestione del territorio da parte degli enti consente una più funzionale applicazione delle normative e un efficace supporto operativo alla gestione dei dati anagrafici del territorio.

### **Articolo 2 - Argomenti disciplinati**

Il presente regolamento disciplina :

1. la materia toponomastica, con l'intento di pervenire ad una razionale e sistematica denominazione delle aree di circolazione
2. la materia storico commemorativa, in merito alle proposte d'installazione di lapidi o monumenti e loro denominazione;
3. la costituzione, il funzionamento e le competenze della Commissione Consultiva per la Toponomastica;
4. la materia ecografica, attribuzione ed aggiornamento della numerazione civica esterna ed interna.
5. la costituzione dell' Anagrafe Comunale degli Immobili – ACI necessaria per l'archiviazione, la gestione e la certificazione delle Unità immobiliari presenti sul territorio comunale
6. stabilisce i presupposti per i quali è necessario procedere all'aggiornamento dell'ordinamento ecografico fuori dai tempi ordinari;

### **Articolo 3 - Organi ed uffici competenti in materia**

Per l'attuazione delle materie disciplinate dal presente regolamento l'Amministrazione Comunale si avvale:

- a) del servizio Sistema Informativo Territoriale (SIT) – Topografico ed Ecografico per la competenza tecnica in merito alla gestione dell'onomastica stradale e della numerazione civica esterna e interna;
- b) della Commissione Consultiva per la Toponomastica quale organo consultivo per l'espressione di parere obbligatorio in merito:
  1. alla denominazione di aree di circolazione, spazi ed impianti pubblici;
  2. all'iscrizione di lapidi commemorative e loro installazione;
  3. alla dedica di monumenti e loro realizzazione.

#### **Articolo 4 - Organo competente a deliberare**

1. I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

#### **Articolo 5 - Anagrafe Comunale degli Immobili e dati toponomastici**

1. L' Anagrafe Comunale degli Immobili – ACI è una banca dati relativa alle unità immobiliari presenti sul territorio comunale. La banca dati è costituita da informazioni relative ad unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, negozi, ecc.) raggruppate in uno stesso fabbricato ed individuate con codifiche univoche.
2. La banca dati contiene il sistema delle relazioni atto a collegare altre banche dati relative agli immobili (toponomastica, anagrafe, tributi, commercio, servizi scolastici, ecc.), può inoltre contenere anche informazioni aggiuntive sugli stessi.
3. La banca dati ACI mantiene l'evoluzione storica delle variazioni avvenute.
4. Il dato toponomastico (indirizzo formato da via, numero civico, scala, interno) rappresenta il codice pubblico, che permette di individuare univocamente le unità ecografiche semplici presenti nell'anagrafe immobiliare.
5. L'implementazione con il dato toponomastico delle banche dati avviene al termine dell'istruttoria per l'attribuzione della numerazione civica esterna ed interna.
6. La numerazione civica viene consolidata come dato definitivo nella banca dati ACI e quindi ufficializzato agli altri uffici comunali, che dovranno a loro volta adeguare le relative procedure interne (residenza, autorizzazioni sanitarie, gestione tributi, ecc.) alla gestione del nuovo dato avviando i dovuti controlli qualora vi siano incongruenze con la normativa in vigore.

#### **Articolo 6 - Definizioni**

1. La "toponomastica" è lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.
2. La "onomastica" è lo studio dei nomi di persona o insieme di nomi propri di luogo di una determinata area.
3. La "topografia" è la rappresentazione grafica di una zona di terreno.
4. La Denominazione urbanistica generica (DUG) identifica il tipo di toponimo stradale (via, piazza, lungomare, campiello, salita, ecc.).
5. Per unità ecografica semplice si intendono le abitazioni e fabbricati, gli esercizi, gli uffici e simili a cui si acceda direttamente dall'esterno od indirettamente attraverso cortili o scale interne.
6. Agli effetti del presente regolamento, per spazio s'intende ogni singola via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo e simili che appartiene alla rete stradale del territorio comunale.
7. Costituisce una separata area di circolazione ogni spazio del suolo pubblico o privato ma aperto al pubblico transito, destinato alla viabilità.
8. Ciascuna area di circolazione comprende anche gli spazi adiacenti sui quali esistono edifici o accessi da essa serviti.
9. Non costituisce area di circolazione lo spazio privato non accessibile alla libera circolazione.
10. Per variazioni si intendono l'istituzione di nuove aree di circolazione, la costruzione di nuovi edifici, la modifica o la demolizione di esistenti o l'apertura o chiusura di nuovi accessi.
11. Lo stradario consiste nell'elencazione delle aree di circolazione esistenti nel territorio

comunale, riportate secondo l'ordine alfabetico e complete dei numeri civici di pertinenza e del numero delle sezioni dell'ultimo censimento.

12. Nel caso il Comune adotti l'isolato come unità ecografica, deve provvedere alla compilazione dell'insulario che consiste nell'elencazione degli isolati riportati secondo la numerazione progressiva, delle relative aree di circolazione complete dei numeri civici di pertinenza e del numero delle sezioni dell'ultimo censimento.

## **TITOLO II - Toponomastica**

### **CAPO I - Organismi**

#### **Articolo 7 - Competenze dell'Ufficio SIT – Topografico ed Ecografico.**

1. Gli adempimenti onomastici ed ecografici sono di competenza del servizio SIT – Topografico ed Ecografico.
2. In materia toponomastica l'Ufficio SIT – Topografico ed Ecografico si occupa:
  - a. dei sopraluoghi sul territorio comunale per la verifica e l'attribuzione della corretta toponomastica e numerazione civica.
  - b. della predisposizione della documentazione inerente le aree di circolazione da denominare con indicazione della tipologia, morfologia, quartiere o area omogenea in cui si inseriscono, altre eventuali indicazioni di carattere tecnico;
  - c. della trasmissione alla Commissione Consultiva per la Toponomastica delle proposte di:
    - denominazione di aree di circolazione, spazi ed impianti pubblici;
    - iscrizione di lapidi commemorative e loro installazione;
  - d. dedica di monumenti.
  - e. dello studio e proposta alla Giunta Comunale dell'aggiornamento e revisione dell'onomastica stradale.
  - f. della trasmissione alla prefettura delle delibere di Giunta Comunale per ottenere l'approvazione del nuovo toponimo, lapide o monumento;
  - g. della trasmissione alla Prefettura
  - h. dell'aggiornamento, negli archivi informatici, dei dati riguardanti le aree di circolazione sia riguardo alla parte grafica che a quella descrittiva (stradario)
  - i. della predisposizione della delibera di approvazione per:
    - denominazioni di nuove aree di circolazione o modifiche a quelle esistenti
    - lapidi e monumenti
  - j. dell'opportuna informazione a tutti gli utenti, mediante stampa o più avanzate tecnologie in ordine alle nuove denominazioni attribuite;
  - k. dell'indicazione in merito alla apposizione della opportuna segnaletica stradale;
  - l. delle certificazioni attestanti l'avvenuta variazione toponomastica, incluse le eventuali modifiche alla numerazione civica, indirizzate ai soggetti interessati (persone fisiche o giuridiche), nonché ai soggetti pubblici e privati con i quali siano in essere rapporti di scambio di dati ed informazioni.
  - m. della posa in opera delle tabelle e delle targhe.
  - n. della formazione delle basi territoriali, della conservazione della cartografia con le ripartizioni del territorio comunale in sezioni di censimento e con le delimitazioni delle località abitate.
3. Le attività di natura tecnica operativa relative alla numerazione civica e all'apposizione delle tabelle e delle targhe possono essere affidate a soggetti esterni all'Amministrazione, fermo restando l'attività di coordinamento e controllo in capo al servizio SIT – Topografico ed Ecografico.

4. In materia di numerazione civica ed interna l'Ufficio SIT – Topografico ed Ecografico a seguito di aggiornamenti d'ufficio o su richiesta dei proprietari si occupa:
- a. della predisposizione della numerazione civica:
    - per i nuovi insediamenti edilizi sulla base dei piani attuativi approvati ed in fase di realizzazione;
    - per gli insediamenti esistenti in caso di variazioni di assetto della viabilità;
  - b. dell'attribuzione della numerazione civica esterna e interna delle unità ecografiche semplici di nuova costruzione;
  - c. delle modifiche alla numerazione civica ed interna relative ad unità ecografiche esistenti o delle informazioni ad esse associate (accessi, disposizione, consistenza, destinazione d'uso);
  - d. consegna di tutti gli indicatori della numerazione civica, unitamente allo schema per la corretta apposizione;
  - e. della comunicazione della numerazione civica ed interna attribuita o delle modifiche effettuate, destinate ai soggetti pubblici e privati (anagrafe, elettorale, tributi, ecc.) con i quali siano in essere rapporti di scambio di dati ed informazioni e/o ai soggetti richiedenti;
  - f. dell'inserimento e dell'aggiornamento dello stradario con l'elenco, la codifica, la rappresentazione e la localizzazione delle aree di circolazione del territorio comunale e dei numeri civici;
  - g. dell'aggiornamento della numerazione civica esterna e interna nella banca dati ACI e nelle cartografie digitali;
  - h. della gestione dell'archivio cartaceo della documentazione atta all'aggiornamento ed attribuzione della numerazione civica ed interna e relative certificazioni;
  - i. della gestione degli ordini degli indicatori della numerazione civica (taghe in metallo o altro materiale resistente)
  - j. della riscossione del pagamento relativo alla fornitura degli indicatori della numerazione civica, per tramite dello sportello dell'edilizia o tesoreria.

## **CAPO II - Commissione Consultiva per la Toponomastica**

### **Articolo 8 – Ordinamento della Commissione Consultiva per la Toponomastica**

1. La Commissione Consultiva per la Toponomastica è inserita ai sensi dell'articolo 96 del Decreto Legislativo 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) nell'elenco degli organismi collegiali del Comune della Spezia entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario.
2. La Commissione Consultiva per la Toponomastica è nominata e deliberata dalla Giunta Comunale entro i novanta giorni successivi all'insediamento della stessa
3. La Commissione Consultiva per la Toponomastica dura in carica quanto il Consiglio Comunale, essa si intende prorogata nelle sue funzioni fino alla nomina della nuova commissione.

### **Articolo 9 – Composizione della Commissione Consultiva per la Toponomastica**

1. La Commissione Consultiva per la Toponomastica è costituita da:
  - Sindaco o suo delegato che la presiede
  - N. 3 membri di diritto: il Segretario Generale, il Direttore dell'Istituzione dei Servizi Culturali, il Direttore dell'Area di Coordinamento Pianificazione e Controllo dello Sviluppo Urbanistico e delle Attività del Territorio, o loro delegati;
  - N. 5 membri nominate dal Sindaco, esperti in discipline storiche locali e generali o che abbiano dato lustro alla comunità cittadina, alla Provincia, alla Regione o alla Nazione.

2. Gli esperti sono scelti per professione, per incarichi istituzionali o di chiara fama, in quanto aventi conoscenza in discipline quali: storia e cultura con particolare riferimento a quelle locali, architettura, topografia locale, glottologia, scienze matematiche - fisiche e naturali, archivistica, o altra materia la cui conoscenza permetta di ottemperare al meglio allo svolgimento dell'attività della Commissione.
3. In caso di cessazione di taluno dei componenti della commissione, la sostituzione verrà effettuata mantenendo i criteri e le procedure previste per la nomina.
4. La Commissione è a carattere consultivo ed esprime parere preventivo ed obbligatorio in merito ai toponimi, lapidi e monumenti.
5. La commissione è convocata su iniziativa del Presidente e comunque sempre nel caso di realizzazione di nuove aree di circolazione per le quali risulta indispensabile la denominazione.
6. Ai componenti e s t e r n i della Commissione è attribuito il gettone di presenza di importo pari a quello dei consiglieri comunali.

#### **Articolo 10 - Attività della Commissione Consultiva per la Toponomastica**

1. La commissione ha il compito di tutelare la storia toponomastica del comune della Spezia e del suo territorio, di curare le nuove denominazioni rispetto all'identità culturale e civile della città, i toponimi tradizionali, storici o formatisi tradizionalmente nella tradizione orale.
2. Le sedute hanno validità quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti.
3. Il Presidente non potendo essere presente alla seduta nomina, prima dell'inizio della stessa, un proprio sostituto delegando l'incarico temporaneo ad uno dei componenti della Commissione.
4. I voti dei componenti della Commissione sono tutti di uguale peso e le decisioni in merito agli argomenti vengono approvate con la maggioranza dei presenti.
5. Durante le riunioni della Commissione, personale dell'Ufficio SIT – Topografico ed Ecografico, senza diritto di voto, fornirà le necessarie indicazioni ed il materiale di supporto per agevolare i lavori della stessa e redigerà il verbale della seduta.
6. La Commissione, in casi di particolare complessità e le competenze interne non bastevoli, può richiedere parere a Istituti Universitari e affini per il tramite dei servizi Culturali.
7. La Commissione tramite il suo segretario provvede a fornire comunicazione al proponente in merito all'accettazione o al rigetto della proposta di denominazione, corredata da specifica motivazione sulla decisione presa.
8. Quando, unitamente all'accettazione sia stata prevista l'effettiva attribuzione della denominazione, la comunicazione di accettazione della proposta conterrà anche l'indicazione dell'oggetto denominato.

### **CAPO III – Criteri per denominazione di spazi aperti alla viabilità**

#### **Articolo 11 - Aree di circolazione criteri per la denominazione**

1. Ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura (via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo o simili), costituisce "area di circolazione" che deve essere distinta da una propria denominazione.
2. L'Amministrazione deve provvedere alla denominazione di tutte le aree di circolazione, anche se in proprietà privata, al fine di agevolare la regolare circolazione viaria e il controllo del territorio comunale.
3. L'iscrizione di una strada privata nell'elenco delle vie comunali ha mero valore dichiarativo e non costitutivo. La denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Amministrazione della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico.
4. La scelta del toponimo, indipendentemente dal fatto che indichi persone, località od altro



- dovrà risultare idonea, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica.
5. La denominazione per le nuove aree di circolazione dovrà presentare, per quanto possibile, carattere di omogeneità per quartieri o zone caratteristiche.
  6. I nuovi nomi da assegnare, nel rispetto della normativa vigente, dovranno essere testimonianza dello sviluppo materiale e civile, legato a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, nazionale o internazionale.
  7. Alle nuove diramazioni realizzate da aree di circolazione esistenti deve essere attribuita una nuova denominazione al fine di limitare l'attribuzione di numeri civici derivati da quelli già esistenti (barrati) e di denominare correttamente le nuove aree di circolazione.
  8. In caso di ampliamento, prolungamento o estensione di aree di circolazione esistenti può essere mantenuta la denominazione originaria, con la possibilità di attribuire la numerazione civica proseguendo la numerazione progressiva.
  9. Le strade di scarsa importanza per il pubblico transito, quali carreggiabili, campestri, piste, passaggi ed altre devono essere assimilate agli spazi adiacenti della strada di cui alla definizione dell'art. 6, salvo che non abbiano già una propria distinta denominazione.
  10. Le aree di circolazione sono divisibili in due categorie a seconda che abbiano sviluppo lineare (via, viale, vicolo ecc..) o poligonale (largo, piazza, ecc..).
  11. Non è ammessa la stessa denominazione per aree di circolazioni appartenenti alla medesima categoria. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione ed è compito dell'Ufficio SIT – Topografico ed Ecografico definirne la relativa tipologia (via, viale, largo, piazza, ecc..). L'omonimia è sconsigliabile e comunque ammissibile solo quando riferita ad aree di circolazione differenti, preferibilmente nei casi in cui ci sia una soluzione di continuità fra le diverse categorie (via Sant'Eufemia, largo Sant'Eufemia), è inoltre sconsigliato l'uso di toponimi che abbiano carattere di assonanza (via Dalla Chiesa e via Della Chiesa), al fine di evitare fraintendimenti.
  12. Qualora si riscontri l'omonimia è necessario provvedere alla sostituzione di una delle due aree di circolazione osservando la procedura prevista dalle vigenti disposizioni relative alla toponomastica.
  13. La normativa vigente prescrive, per le intitolazioni a persone che non possono essere denominate a personaggi che non siano deceduti da almeno dieci anni senza l'autorizzazione del Prefetto, udito il parere della Deputazione di Storia Patria, salvo i casi consentiti dalla legge per persone benemerite della nazione, per i caduti di guerra o per la causa nazionale.
  14. Il comma 13 non si applica ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o a benefattori.

## **Articolo 12 - Obblighi per gli Uffici Comunali**

Gli Uffici Comunali che si occupano direttamente o indirettamente della progettazione di nuove aree di circolazione e delle modifiche a quella esistente, devono fornire copia degli elaborati di progetto all'Ufficio SIT – Topografico ed Ecografico. Tale documentazione, indispensabile per effettuare l'aggiornamento delle basi cartografiche e per la predisposizione in tempi adeguati della documentazione utile alla Commissione Consultiva per la Toponomastica al fine d'individuare le aree di circolazione da denominare, dovrà essere inoltrata in fase di approvazione dei progetti o in concomitanza con l'inizio dei lavori.

## **Articolo 13 - Tutela della storia toponomastica e cambio denominazione**

Il Comune della Spezia, nel rispetto delle leggi vigenti, tutela la vecchia toponomastica di strade o piazze del suo territorio, rispettando l'identità culturale, civile e storica, i toponimi tradizionali dei catasti storici oltre a quelli formatisi spontaneamente nella tradizione orale, nonché integrando le denominazioni esistenti con quelle originarie.

Nei casi in cui sia necessario e indispensabile provvedere alla variazione toponomastica per

intervenute modifiche alla viabilità esistente (frazionamenti, modifiche al tracciato, ecc.), si procederà alla modifica del tratto di viabilità che abbia il minore impatto sulla cittadinanza. Per i tratti interessati dalle modifiche di denominazione, le indicazioni includeranno i riferimenti alla denominazione originaria.

## **CAPO IV – Richieste e procedure per la denominazione**

### **Articolo 14 - Soggetti titolati alle richieste**

1. Le richieste di denominazione da presentare al Sindaco possono essere avanzate da: Commissione Consultiva per la Toponomastica nella sua collegialità o individualmente ogni singolo componente, Sindaco, Consiglieri Comunali, componenti della Giunta Comunale, Enti pubblici o privati, associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, istituti circoli, organizzazioni sindacali, comitati, gruppi e singoli cittadini.

### **Articolo 15 - Procedura per le proposte di denominazione**

1. Le richieste si raccolgono presso l'Ufficio SIT – Topografico ed Ecografico
2. Le presentazioni di tali istanze non fanno sorgere alcun diritto nei confronti del richiedente.
3. Le proposte di denominazione possono essere:
  - a) Specifiche quando individuino sia il toponimo che l'area o struttura da denominare;
  - b) generiche quando prevedano la sola indicazione del toponimo lasciando al Comune di decidere a quale area di circolazione eventualmente attribuirlo.
4. Qualunque proposta di denominazione dovrà essere conforme ai criteri di cui all'articolo 11 e corredata da una relazione e/o documentazione esauriente che motivi la proposta ed individui l'oggetto quando la richiesta sia specifica.
5. In particolare, in caso di proposte di denominazione a persone, dovranno esserne forniti i seguenti dati:
  - a) nome e cognome;
  - b) data e luogo di nascita;
  - c) luogo e data di morte;
  - d) professione.
6. La Commissione Consultiva per la Toponomastica, presa visione della proposta di denominazione esprime il parere che deve essere inserito nella delibera di G.C., può richiedere eventuali supplementi di documentazione.
7. L'Ufficio SIT – Topografico ed Ecografico provvede all'inserimento delle denominazioni con parere favorevole e non immediatamente attribuibili in un apposito elenco.
8. Il procedimento di intitolazione si avvia d'ufficio, a seguito della realizzazione di nuove aree di circolazione.

### **Articolo 16 - Procedura per la denominazione delle aree**

La denominazione di un'area di circolazione ha il seguente iter seguito dall'ufficio SIT – Topografico ed Ecografico che deve:

1. acquisire il parere favorevole della Commissione Consultiva per la Toponomastica;
2. formulare proposta di deliberazione di Giunta Comunale, fornendo i seguenti elementi sull'area di circolazione:
  - Tipologia di area (DUG).

- Denominazione.
  - Origine del toponimo.
  - Riferimenti morfologici (inizio, fine, andamento, intersezioni con le principali aree di circolazione).
  - Lunghezza.
  - Planimetria che la individui chiaramente sul territorio.
  - Motivazioni dell'intervento e della scelta del toponimo.
  - Tipologia di intervento: nuova denominazione, rettifica di denominazione esistente, rettifica o integrazione delle caratteristiche morfologiche dell'area di circolazione (prosecuzione, nuovo tratto di strada, ecc.).
3. Inviare l'atto di deliberazione approvato dalla Giunta in duplice copia al Prefetto unitamente alla lettera di richiesta autorizzazione e di tutta la documentazione inerente l'intitolazione corredata di pianta del luogo interessato alla denominazione. L'atto è esecutivo successivamente al *nulla osta* prefettizio.
  4. Inserire gli aggiornamenti e le modifiche nell'Anagrafe Comunale degli immobili.
  5. Aggiornare lo stradario e la cartografia ufficiale.
  6. Assegnare la numerazione civica esterna ed interna.
  7. Aggiornare l'indirizzario e la cartografia ufficiale con la numerazione.
  8. Far apporre cartelli NOME-STRADA e targhette di numerazione civica.

#### **Articolo 17 - Apposizione delle targhe toponomastiche**

1. La denominazione dell'area di circolazione deve essere riportata su targhette in materiale resistente secondo i parametri descritti dal Codice della Strada, apposte a cura dell'Ufficio incaricato.
2. Nel centro storico il segnale NOME-STRADA può essere sostituito dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale, in materiale lapideo omogeneo ceramico o altra pietra locale e scritta nera.
3. Le targhe possono essere posizionate a muro o su appositi pali, secondo le seguenti dimensioni:
  - a. a muro: cm 60 x cm 40 (h) x cm 2;
  - b. • a bandiera su pali: cm 80 x cm 25 (h) x cm 2,5 con il nome strada;
  - c. • a bandiera su pali: cm 100 x cm 25 (h) x cm 2,5 con nome strada l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada e/o informazioni sul toponimo.
4. Le spese per l'onomastica (studio della cartografia, rilevazioni, apposizione di targhe e cartelli indicanti località, frazioni, strade, piazze ecc.) sono a carico del Comune (art. 10 Legge 1128/1954).

#### **Articolo 18 - Abbreviazioni e informazioni riportate sulla targa**

Sono ammesse le abbreviazioni se la lunghezza della denominazione compromette la leggibilità. In caso di aree intitolate a personaggi, devono essere riportati: il titolo o lo pseudonimo, la professione, le date di nascita e di morte. Nel caso di variazione di denominazione, le targhe devono riportare la denominazione precedente. Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada nei seguenti casi:

- a) agglomerati di palazzi di grandi dimensioni come edilizia popolare o *residence*;
- b) case sparse o accessi indiretti non visibili dall'area di circolazione;
- c) segnalazione del tratto di strada in aree private chiuse all'uso pubblico.

## **Articolo 19 - Posizionamento**

Il segnale NOME-STRADA non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie. Deve essere applicato a un'altezza compresa tra m 2,50 e m 3,00 (salvo casi di impossibilità materiale) e secondo le seguenti modalità:

- al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra m 3,00 e m 3,50 circa dal piano stradale;
- nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, sfalsati in altezza;
- ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato ad essi;
- in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;
- almeno ai due estremi per le vie non chiuse;
- in prossimità degli incroci con altre aree di circolazione;
- deve essere applicato congiuntamente al di sopra del segnale SENSO UNICO PARALLELO nelle strade a senso unico e sullo stesso supporto; i due segnali devono avere uguali dimensioni.

## **Articolo 20 - Procedura per le proposte di lapidi e monumenti**

Qualunque proposta di iscrizione e installazione di lapidi commemorative o dedica e realizzazione di monumenti, dovrà essere conforme ai criteri di cui all'articolo 11 e corredata da una relazione e documentazione che motivi la proposta oltre a fornire le indicazioni relative alla loro realizzazione (progetto del manufatto, posizionamento e testo della iscrizione).

In caso di approvazione della proposta da parte della Commissione Consultiva per la Toponomastica, i proponenti e/o l'ufficio SIT – Topografico ed Ecografico, oltre alla stretta osservanza delle prescrizioni indicate dalla Commissione Consultiva per la Toponomastica, devono integrare la stessa con:

- a) l'autorizzazione scritta del proprietario del fabbricato o dell'area su cui sono previste le opere di installazione;
- b) l'autorizzazione della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria sottoposti a vincoli storico – paesaggistici;
- c) la garanzia di copertura finanziaria per la predisposizione e realizzazione delle opere.

## **Articolo 21 - Iter di approvazione**

Le intitolazione di lapidi e monumenti hanno il seguente iter curato dall'ufficio SIT – Topografico ed Ecografico che deve:

1. acquisire il parere favorevole della Commissione Consultiva per la Toponomastica;
2. formulare proposta di deliberazione di Giunta Comunale, fornendo i seguenti elementi : tipologia e motivazione dell'intitolazione, tipo di manufatto che verrà posto in opera, posizionamento e testo della iscrizione.
3. acquisire l'autorizzazione scritta del proprietario del fabbricato o dell'area su cui sono previste le opere di installazione;
4. acquisire l'autorizzazione della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio

- della Liguria per gli immobili sottoposti a vincoli storico – paesaggistici;
5. stabilire la copertura finanziaria per la predisposizione e realizzazione delle opere.
  6. inviare in duplice copia al Prefetto l'atto di deliberazione approvato dalla Giunta unitamente alla lettera di richiesta autorizzazione e di tutta la documentazione inerente l'intitolazione corredata di pianta del luogo interessato alla denominazione. L'atto è esecutivo successivamente al *nulla osta* prefettizio.
  7. aggiornare l'archivio contenente le intitolazioni.

## **CAPO V – Modalità operative per l'integrazione ACI - anagrafe - tributi**

### **Articolo 22 - Scambio di informazioni all'interno dell'Ente e modalità di trasmissione delle comunicazioni**

I servizi Anagrafe, Tributi, Urbanistica e Sportello unico per le attività produttive devono rendere disponibili al SIT – Topografico ed Ecografico tutte le informazioni necessarie per la gestione della numerazione civica, dei dati associati (destinazioni d'uso dei locali, informazioni sui residenti e contribuenti, ...) e delle cartografie di riferimento (elaborati grafici presenti nelle pratiche edilizie, edifici nuovi e modificati, edifici demoliti, viabilità nuova e modifiche a quella esistente, informazioni grafiche di supporto alla mappa).

### **Articolo 23 - Banche dati e anomalie della toponomastica cittadina**

Ogni anomalia riscontrata nell'ambito di una istruttoria dell'Anagrafe, dei Tributi o proveniente dalla attività gestionale degli altri Uffici del Comune o direttamente segnalata da privati cittadini e/o persone giuridiche, va inoltrata all'ufficio SIT – Topografico ed Ecografico, che provvede alla verifica e ad apportare le eventuali correzioni necessarie all'area di circolazione. Il riscontro di incongruenze nelle banche dati dell'Amministrazione devono essere segnalate all'ufficio SIT – Topografico ed Ecografico.

### **Articolo 24 - Coordinamento Anagrafe – Tributi – Anagrafe Comunale degli Immobili**

1. L'anagrafe provvede per ogni richiesta di residenza a verificare l'esistenza dell'unità immobiliare nella banca dati dell'Anagrafe Comunale degli Immobili tramite strumenti telematici integrati negli applicativi di gestione dell'anagrafe e nel caso non sia presente provvede a segnalare agli organi preposti alla verifica sul posto l'anomalia riscontrata. Una volta corretta l'anomalia ed eventualmente allineata l'Anagrafe Comunale degli Immobili con ciò che è stato rilevato, il sistema gestionale dell'anagrafe in via telematica viene autorizzato da ACI a completare la pratica in corso.
2. I Tributi provvedono per ogni richiesta di variazione, istituzione o cessazione di tariffe, tasse o imposte legate alle Unità immobiliari, a verificare l'esistenza dell'unità immobiliare nella banca dati dell'Anagrafe Comunale degli Immobili sia come toponimo che come riferimento catastale (foglio, mappale, subalterno) tramite strumenti telematici integrati negli applicativi di gestione dei tributi stessi e, nel caso siano presenti anomalie, provvede a segnalarle agli organi preposti alla verifica sul posto. Una volta corretta l'anomalia ed eventualmente allineata l'Anagrafe Comunale degli Immobili con ciò che è stato rilevato il sistema gestionale dei tributi in via telematica viene autorizzato da ACI a completare la pratica in corso.
3. L'ufficio SIT – Topografico ed Ecografico verifica periodicamente la congruenza dell'archivio dell'Anagrafe della popolazione residente e dei Tributi e provvede a segnalare ai responsabili degli altri archivi del sistema i riferimenti toponomastici carenti, errati o superati che devono essere rettificati, fintanto che la banca dati dell'anagrafe dei residenti e dei tributi sia

completamente allineata con la banca dati ACI.

### **TITOLO III - Numerazione civica**

#### **CAPO I – Numerazione civica**

##### **Articolo 25 - Criteri di numerazione civica esterna**

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, che può essere ordinata o secondo la successione naturale dei numeri o secondo il sistema metrico
2. Si definisce accesso su area di circolazione pubblica, ogni conformazione fisica delle strutture edilizie o degli elementi stradali che consente il passaggio dalle aree private alle aree di circolazione pubblica.
3. La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni che dall'area di circolazione, immettono direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche, intendendo con il termine di direttamente l'accesso all'unità ecografica che si apre sull'area di circolazione; con il termine di indirettamente l'accesso che si apre su corti, cortili, giardini e scale interne.
4. l'adozione del sistema metrico, che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito, può essere deciso dalla Giunta Comunale in base alle caratteristiche dell'area di circolazione.

##### **Articolo 26 - Modalità di attribuzione della numerazione civica esterna**

1. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche se secondari, che immettono in abitazioni, fabbricati, esercizi, uffici, garage, cantine, depositi, magazzini ed altri non escluse le baracche, capanne, ricoveri e simili adibite ad abitazioni o all'esercizio di attività.
2. Non possono essere numerate le porte delle chiese, gli accessi ai monumenti pubblici salvo che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia; in tal caso rientrerebbero nella tipologia di unità ecografiche semplici soggette alla numerazione. Vengono escluse altresì le porte di ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili.
3. E' facoltà dell'Amministrazione apporre il numero civico anche ai fabbricati rurali non adibiti con continuità, ma soltanto per brevi periodi dell'anno, normalmente inferiori ai 20 giorni consecutivi, in occasione dei lavori agricoli.
4. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, che può essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri con le seguenti modalità:
  - il civico esterno deve essere composto da numeri arabi senza esponente oppure con esponente numerico (es. 1/1, oppure 1/2) o esponente letterale (es. 1/A). Qualora vi sia la necessità di apporre esponenti numerici, il primo numero utilizzabile sarà il 1 (es. 1/1) e poi di seguito gli altri numeri in ordine crescente.
5. All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, la numerazione civica deve essere effettuata in conformità alle seguenti disposizioni:
  - in ogni area di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli ecc.) la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, assegnando i numeri dispari a sinistra ed i numeri pari a destra;
  - in aree di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa;
6. La numerazione delle case all'esterno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale deve essere effettuata seguendo, ove possibile, i criteri sopra indicati.

7. Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare la necessità del rifacimento della numerazione civica.
8. La numerazione civica esterna può essere attribuita anche in presenza di aree non edificate, ma dedicate in modo permanente a residenza (p. es. campi nomadi attrezzati con caravan) o ad attività economiche purché siano recintate e provviste di un accesso all'area di circolazione.
9. Sono dotate di numerazione civica le aree con impianti tecnologici, che necessitano di servizi.
10. per le brevi rientranze di tratti viari o per corti che non costituiscano una distinta area di circolazione o per strade private chiuse al pubblico, si procede nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada.
11. Il SIT – Topografico ed Ecografico può attribuire d'ufficio nuovi numeri civici in caso di assenza o di errata numerazione; in caso di necessità può altresì effettuare cambi di numerazione già esistente.

### **Articolo 27 - Numerazione civica di aree non denominate**

Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non siano state ufficialmente denominate. Pertanto, la numerazione di tali aree fa provvisoriamente riferimento all'area di circolazione denominata più vicina, secondo la metodologia di attribuzione indicata nel presente regolamento. La numerazione civica della strada privata chiusa al pubblico e non denominata fa riferimento alla pubblica via più vicina.

### **Articolo 28 - Numerazione civica, procedimenti per la richiesta**

1. Qualora nell'ambito degli interventi edilizi sia prevista l'apertura di nuovi ingressi da spazi pubblici o di uso pubblico e/o l'apertura di ingressi privati ma con accesso da spazi pubblici o di uso pubblico, ovvero nel caso di nuovi ingressi in ambito condominiale, l'intestatario del titolo edilizio, nella circostanza della comunicazione di fine lavori, ovvero prima (qualora sia già possibile individuare l'ingresso o gli ingressi da numerare) e comunque prima di procedere alla presentazione dell'eventuale denuncia o variazione catastale, nonché prima che il fabbricato o parte di esso possa essere occupato e prima della richiesta di agibilità (se prevista per legge) deve richiedere l'attribuzione della numerazione civica esterna e/o interna. Nel caso in cui nuovi numeri civici risultino necessari in dipendenza di progetto che preveda nuova viabilità o ampliamento della viabilità esistente è fatto obbligo di fornire copia del suddetto progetto della viabilità e delle eventuali varianti all'ufficio SIT – Topografico ed Ecografico al momento dell'inizio lavori.
2. L'obbligo di richiedere la numerazione compete anche ai proprietari di edifici o locali che risultino privi di targhe relative alla numerazione esterna.
3. E' altresì obbligo comunicare la variazione di accessi su aree di viabilità che comportino la soppressione di numeri civici sia esterni che interni.
4. La richiesta di attribuzione e di variazione della numerazione civica va effettuata utilizzando la modulistica appositamente predisposta dall'Ufficio SIT – Topografico ed Ecografico e resa disponibile presso gli uffici comunali interessati e scaricabile dal sito web.
5. Alla stessa dovrà essere allegata la prescritta documentazione.
6. In caso di interventi di particolare complessità, comportanti la realizzazione di più edifici con l'eventuale realizzazione di infrastrutture interne al comparto (viabilità interna, parcheggi e aree verde), l'Ufficio SIT – Topografico ed Ecografico su segnalazione dell'ufficio Programmazione Territoriale, programma l'attribuzione della numerazione civica predisponendo, prima dell'ultimazione dei lavori, un piano di attribuzione.

7. Il piano di attribuzione, realizzato in collaborazione con il soggetto attuatore, viene utilizzato per il solo uso tecnico interno al fine di programmare correttamente la successiva attribuzione formale della numerazione civica. In ogni caso il soggetto deve comunicare tempestivamente all'Ufficio SIT – Topografico ed Ecografico qualsiasi variazione che possa intervenire sulla programmazione effettuata con il piano di attribuzione.

#### **Articolo 29 - Modalità di aggiornamento, previsione accessi futuri**

1. In fase di numerazione di accessi di nuove aree di circolazione, nel caso non vi sia continuità tra le unità ecografiche, si dovrà tenere conto degli eventuali numeri civici che risultassero necessari nelle aree non edificate o non completamente edificate allo scopo di non determinare il rifacimento della numerazione civica.
2. Se in seguito ad interventi edilizi sia necessario numerare uno o più nuovi accessi tra due già esistenti, la numerazione civica viene assegnata facendo riferimento al numero civico che precede, seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT e indicati nel Manuale Operativo facente parte integrante del presente regolamento.

#### **Articolo 30 - Apposizione numero civico esterno**

1. Il Comune provvede a fornire la targhetta della numerazione civica esterna addebitando il costo al richiedente a norma dell'Art. 10 della Legge 1228 del 1954.
2. E' fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati e delle unità edilizie di provvedere all'apposizione della targhetta della numerazione civica esterna secondo i criteri previsti dal presente Regolamento, entro trenta giorni dalla consegna da parte del Comune della targhetta stessa.
3. In caso di inadempienza da parte del proprietario, il Comune provvede alla numerazione d'ufficio con addebito dei costi sostenuti oltre alla sanzione di cui all'art 41 del presente regolamento.
4. La numerazione civica deve esser applicata in posizione visibile dall'area di circolazione, generalmente in alto a destra di ciascuna porta o portone ed in modo che sia chiaramente riferita al giusto accesso, in caso di cancello sul pilastro destro o sul lato destro del muro.
5. Nel caso di fabbricati non visibili dall'area di circolazione o nel caso di accessi ai fabbricati attraverso strade private chiuse la numerazione civica deve essere posizionata su muro esterno o su supporto in alluminio, visibile dall'area di circolazione.
6. I civici sulle recinzioni devono essere apposti ad una altezza da terra tale da permetterne la visibilità, a fianco dell'accesso pedonale o dove siano stati situati campanelli e cassette postali.
7. Gli indicatori della numerazione interna non vengono forniti dal comune e devono essere acquistati e apposti a cura e spese della proprietà.

#### **Articolo 31 - Rilievi e rettifica delle anomalie**

Durante i sopralluoghi l'ufficio SIT – Topografico ed Ecografico deve eseguire i seguenti interventi e risanare le anomalie secondo i seguenti criteri:

1. Rilevare gli accessi non numerati.
2. Risanare la numerazione dell'intera area di circolazione nel caso in cui i numeri non siano stati attribuiti secondo la successione naturale (es.: la sequenza di numeri rilevati 1, 5, 3, ...



- va corretta in 1, 3, 5, ...).
3. Far seguire il numero civico dall'esponente "lettera" per integrare la numerazione qualora non siano disponibili numeri "interi", apportando una parziale correzione della numerazione senza intervenire sul resto dell'area di circolazione se l'anomalia interessa solo alcuni tratti (es.: se tra un civico 1 e un civico 3 esiste un accesso non segnalato, questo deve essere integrato con il numero 1/A).
  4. Far seguire il numero civico dall'esponente "numero" per integrare la numerazione qualora non siano disponibili numeri "interi" e esponenti "lettera", apportando una parziale correzione della numerazione senza intervenire sul resto dell'area di circolazione se l'anomalia interessa solo alcuni tratti (es.: se tra un civico 1 e un civico 1/A esiste un accesso non segnalato, questo deve essere integrato con il numero 1/1).
  5. Far seguire il numero civico dall'esponente "lettera + numero" per integrare la numerazione qualora non siano disponibili numeri "interi" e esponenti "lettera", apportando una parziale correzione della numerazione senza intervenire sul resto dell'area di circolazione se l'anomalia interessa solo alcuni tratti (es.: se tra un civico 1/A e un civico 1/B esiste un accesso non segnalato, questo deve essere integrato con il numero 1/A1 oppure se tra un civico 1/Z e un civico 2 esiste un accesso non segnalato, questo deve essere integrato con il numero 1/Z1).
  6. In caso di accesso a un'area su cui insistano più edifici interni a corti, larghi, ecc. o se l'accesso è sbarrato, si procede all'attribuzione della scala relativa all'ingresso a ciascun fabbricato, esternamente ad ogni edificio, con l'indicazione della "scala": per es., se l'accesso all'area ha il numero 10, gli ingressi agli edifici all'interno dell'area saranno numerati con SCALA "A", SCALA "B", SCALA "C", ecc. seguendo il senso di percorrenza.

### **Articolo 32 - Numerazione interna ai fabbricati**

La numerazione interna serve per individuare le unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini) a cui non si possa accedere direttamente dall'esterno, ma solo attraverso atri o scale interne. L'assegnazione della numerazione interna è effettuata dall'ufficio SIT – Topografico ed Ecografico.

### **Articolo 33 - Caratteristiche della targhetta**

I numeri civici interni devono essere indicati su targhe di materiale resistente. Il numero di colore scuro è posto su un fondo chiaro.

### **Articolo 34 - Modalità di assegnazione numerazione civica interna**

1. Le modalità tecnico-operative per l'attribuzione della numerazione civica interna tengono conto delle direttive ISTAT in materia, salvaguardando, ove possibile la situazione esistente ed utilizzando i più idonei strumenti per la gestione del dato
2. La numerazione interna di unità ecografiche semplici deve essere costituita da numeri arabi, secondo il senso di percorrenza per chi entra dall'accesso principale dell'atrio.
3. La numerazione interna di unità ecografiche semplici a cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, seguendo lo stesso verso della scala. Terminati i piani superiori si procede alla numerazione dei seminterrati e degli interrati.
4. Nel caso siano presenti più ingressi nella stessa unità immobiliare, la numerazione interna va assegnata a tutti gli ingressi.

5. La numerazione interna delle unità ecografiche a cui si accede tramite cortili o scale è data dall'insieme dei simboli espressi in lettere alfabetiche e numeri arabi, la cui targhetta deve essere posizionata esternamente all'accesso alla scala. Anche in questo caso l'attribuzione della lettera maiuscola deve essere ordinata progressivamente.
6. La lettera indica l'apertura nell'edificio (accesso diretto sulla corte o sulla scala), il numero arabo l'unità ecografica semplice.
7. i numeri civici interni debbono essere composti di regola solo da un numero (es.1); qualora sia opportuno, allo scopo di non stravolgere l'intera numerazione interna già presente in un edificio, potrà essere anche apposto un numero interno composto da un numero e da un esponente numerico (es. 1/1). Qualora vi sia la necessità di apporre esponenti numerici, il primo numero utilizzabile sarà il 1 (es. 1/1) e poi di seguito gli altri numeri in ordine crescente. L'esponente dell'interno non può essere alfabetico.
8. L'attribuzione della numerazione civica interna va effettuata per tutti i nuovi edifici o quelli interessati da interventi di ristrutturazione globale.
9. Si procede alla numerazione delle scale solo se, all'interno di un determinato numero civico, vi sono più scale. Si procede altresì alla numerazione degli interni se in un determinato numero civico vi sono più interni.
10. La villetta od abitazione con un'unica unità immobiliare è individuata nel Sistema Informativo, oltre che dal numero civico, dal solo interno 1, senza apposizione fisica della targhetta.
11. Qualora un appartamento abbia due o più entrate, si appone la numerazione su tutte le porte. L'ufficio SIT – Topografico ed Ecografico individua quale è l'interno dell'accesso principale. Per accesso principale s'intende quello più utilizzato.
12. La numerazione interna deve in ogni caso essere effettuata su tutte le singole unità immobiliari catastali corrispondenti alle unità ecografiche semplici;
13. La numerazione interna deve in ogni caso essere effettuata ogni qualvolta si verifichi una variazione di quelle esistenti (frazionamento, soppressione ecc);
14. La numerazione interna deve in ogni caso essere effettuata alla creazione di una nuova unità ecografica, sia che comporti la realizzazione di un nuovo accesso esterno dall'area di circolazione che l'utilizzo di uno esistente.
15. L'attribuzione della numerazione civica interna va effettuata per tutti i nuovi edifici o quelli interessati da interventi di ristrutturazione globale la cui agibilità venga rilasciata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
16. Tutti gli elementi che costituiscono numerazione esterna ed interna debbono essere registrati ed aggiornati nella Anagrafe Comunale degli Immobili, che costituisce l'unica fonte ufficiale del dato toponomastico per tutti i servizi dell'ente.

### **Articolo 35 - Apposizione numero civico interno**

1. La targhetta deve essere acquistata e posta a cura del proprietario dell'immobile in alto a destra di ciascuna porta o al centro dello stipite superiore della porta.
2. Gli indicatori dei civici interni nel caso di nuova attribuzione devono essere apposti secondo

lo schema di attribuzione della numerazione fornito dal Comune.

3. In caso di inadempienza da parte del proprietario, il Comune provvede alla numerazione d'ufficio con addebito dei costi sostenuti oltre alla sanzione di cui all'art 41 del presente regolamento.

### **Articolo 36 - Obblighi dei proprietari e/o amministratori**

1. Nei casi di cui al precedente articolo 28 comma 1 l'intestatario del titolo edilizio, ovvero l'interessato, richiede al Comune l'attribuzione dei civici esterni da applicarsi alle porte di ingresso e/o dei numeri interni dei fabbricati medesimi secondo le modalità espresse nel presente articolo. In caso di demolizione di fabbricati senza ricostruzione, o in caso di eliminazione di porte esterne di accesso, l'interessato comunica al Comune, a demolizione o soppressione avvenuta, il numero o i numerici civici da abolire.
2. I numeri civici ed i numeri interni devono essere apposti, a spese dei proprietari degli immobili e/o delle porzioni di immobili, nel rispetto dei criteri definiti dal Comune.
3. La richiesta per l'attribuzione o aggiornamento della numerazione civica e i criteri per l'apposizione della numerazione interna, deve essere rivolta all'ufficio SIT – Topografico ed Ecografico. Le modalità tecnico operative per l'attribuzione della numerazione civica interna si trovano nel manuale operativo e della modulistica, che salvaguarda ove possibile la situazione esistente.
4. E' fatto obbligo esporre le targhette della numerazione civica e della numerazione interna secondo i criteri stabilite dal presente regolamento.
5. L'ufficio SIT – Topografico ed Ecografico provvederà, su richiesta, a certificare la numerazione civica interna/esterna.
6. La Polizia Municipale, nel corso degli accertamenti relativi alla richiesta di residenza in una unità ecografica alla quale risulti già attribuita numerazione esterna/interna accerterà gli effettivi adempimenti toponomastici ed in caso di inadempimento attiverà i procedimenti previsti ivi compresa l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 41 del presente regolamento.
7. L'ufficio SIT – Topografico ed Ecografico predispone periodici controlli per verificare l'applicazione del presente regolamento. In presenza di situazioni di irregolarità o non conformità si provvederà a richiedere la regolarizzazione della situazione ed in caso di inadempimento si applicheranno le sanzioni di cui al comma precedente
8. Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano avuto una denominazione ufficiale.
9. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici e recinzioni, sui quali siano apposti i cartelli indicatori di civici o targhe stradali, di mantenere gli stessi in buono stato di conservazione e di richiederne il reintegro in caso di rimozione o di scarsa leggibilità.
10. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici, di recinzioni e di unità abitative sui quali siano apposti le targhe dei numeri civici e dei numeri interni di mantenere le stesse in buono stato di conservazione senza distruggerle, danneggiarle o deteriorarle tali da renderle non visibili.
11. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici, di recinzioni e di unità abitative utilizzare numerazioni esterne e interne secondo le indicazioni stabilite dal presente regolamento.

12. E' fatto obbligo agli amministratori comunicare al Comune i propri dati e quelli del Condominio entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, utilizzando l'apposito modello, disponibile sul sito comunale.
13. E' fatto obbligo agli amministratori in caso di subentro o costituzione di un nuovo condominio comunicare al Comune i nuovi dati, entro 15 giorni dalla nomina.

### **Articolo 37 - Conservazione dello storico della numerazione civica interna ed esterna**

I numeri attribuiti devono essere riportati nell'Anagrafe Comunale degli Immobili. Deve essere conservata traccia della rettifica apportata, con le informazioni storiche che consentono di risalire alla numerazione precedente relativa ad ogni accesso e alla data di modifica della numerazione.

### **Articolo 38 - Costituzione anagrafica Amministratori**

1. L'amministrazione Comunale ha riscontrato l'esigenza di avere a disposizione il nominativo dell'amministratore condominiale quale referente dei proprietari delle unità immobiliari da lui amministrate, al quale far riferimento per una più efficace comunicazione con i cittadini per le informazioni di carattere generale topografiche ed ecografiche.
2. Pertanto ritiene opportuno costituire una banca dati aggiornata a disposizione dei competenti Servizi Comunali.
3. L'amministratore del condominio è tenuto ad adempiere, predisponendo la targa secondo quanto stabilito dal regolamento di Polizia Municipale e comunicando al Comune i propri dati e quelli del condominio entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, utilizzando l'apposito modello, disponibile sul sito comunale.
4. In caso di cambio dell'amministratore condominiale il nuovo amministratore condominiale dovrà provvedere alla sostituzione della targa e comunicare al Comune i nuovi dati, entro 15 giorni dalla nomina.
5. L'Amministrazione Comunale a seguito della raccolta delle informazioni costituirà la relativa banca dati dei nominativi degli amministratori e provvederà anche al relativo aggiornamento.

### **Articolo 39 – Manuale Operativo e modulistica**

1. Il presente regolamento è integrato da un Manuale Operativo e della Modulistica dove sono previste le casistiche da adottare per effettuare una corretta numerazione civica; detto manuale è completato dalla modulistica indispensabile per la presentazione delle domande all'ufficio SIT – Topografico ed Ecografico.
2. L'ufficio renderà note sul sito internet variazioni nella presentazione delle domande, considerando che a breve verrà resa disponibile una gestione telematica per la gestione della richiesta di numerazione civica.
3. Il manuale operativo e la modulistica saranno adottati con apposita deliberazione di Giunta Comunale all'atto della vigenza del presente Regolamento.

### **Articolo 40 - Diritti di Istruttoria**

Al momento della presentazione delle istanze all'ufficio SIT – Topografico ed Ecografico il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere la ricevuta di pagamento dell'importo relativo ai diritti di istruttoria per la fruizione di servizi comunali, nella misura stabilita con apposita deliberazione di Giunta Comunale adottata all'atto della vigenza del presente Regolamento.

## **CAPO II – Sanzioni e vigilanza**

### **Articolo 41 - Sanzioni**

1. Le accertate violazioni a quanto previsto all'artt. 28, 30, 34, 35, 36, 38 del presente Regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del Dlg.s 18 agosto 2000 n. 267 fra un limite minimo edittale di € 25,00 e un limite massimo edittale di € 500,00.
2. Con apposita deliberazione di Giunta Comunale adottata all'atto della vigenza del presente Regolamento sono stabilite, nell'ambito dei limiti edittali sanzionatori indicati nel precedente comma le diverse somme da corrispondere a titolo di pagamento in misura ridotta in caso di violazione agli obblighi di cui all'artt. 28, 30, 34, 35, 36, 38.
3. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo del Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1981 n. 689.

### **Articolo 42 - Vigilanza**

Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento sono tenuti l'ufficio SIT – Topografico ed Ecografico, l'ufficio Anagrafe, gli uffici dell'Urbanistica, l'ufficio Tributi e la Polizia Municipale, ciascuno per quanto di propria competenza.

### **Articolo 43 - Segnalazione delle violazioni**

L'ufficio SIT – Topografico ed Ecografico, qualora venga a conoscenza dell'avvenuta violazione, provvede a segnalare alla Polizia Municipale per l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista nel presente regolamento e provvede alla rimessa in pristino con spese a carico dei trasgressori.

## **CAPO III - Revisioni**

### **Articolo 44 - Revisioni ordinarie**

1. Ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 223/89, nell'anno precedente il censimento generale della popolazione e delle abitazioni, il Comune procede alla revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica per adeguare la registrazione amministrativa alla realtà esistente.
2. Nell'intervallo tra due censimenti l'onomastica e la numerazione civica devono essere costantemente aggiornate, in modo da poter assegnare ad ogni famiglia o convivenza un preciso indirizzo.
3. Allo scopo di adempiere a quanto previsto dal comma precedente, ogni abitazione deve essere individuata con distinto indirizzo mediante l'assegnazione ad ogni suo accesso di specifico numero civico, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.
4. L'aggiornamento di cui ai commi precedenti viene effettuato d'ufficio qualora non fosse richiesto dai proprietari delle abitazioni e anche a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.
5. Le registrazioni anagrafiche di cui ai commi precedenti non comportano deroghe o limitazioni all'esercizio dei poteri di vigilanza, di controllo e di irrogazione delle sanzioni in materia di edilizia, igiene e sanità, dei competenti uffici comunali e di altre pubbliche amministrazioni.

### **Articolo 45 - Revisioni straordinarie**

1. Il Comune può comunque procedere in ogni tempo agli adempimenti di cui al comma 1

dell'articolo 44 se gli atti in suo possesso non risultano conformi alla situazione del territorio in conseguenza dell'alto numero di variazioni intervenute dall'ultimo censimento.

2. Prima di procedere alle operazioni di cui al comma precedente, il Comune provvederà ad informare attraverso lettera alle famiglie, pubblici manifesti, con avvisi sulla stampa locale e con altre forme ritenute opportune.
3. Gli addetti alle operazioni di cui all'articolo 44 devono essere muniti di un tesserino di riconoscimento con fotografia rilasciato dal Comune.